



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

Procedimento R.G. C.A.F. n. 13/2025

(al quale è stato riunito il proc. n. 14/2025)

Nella seduta del giorno 15 ottobre 2025 si è riunita - presso la sede federale UITA sita in Roma in Viale Tiziano n. 70 - la Corte Federale d'Appello

composta da:

Avv. Bernardo DE STASIO, PRESIDENTE

Avv. Michele GIRARDI Componente effettivo

Avv. Ersilia TROTTA Componente relatore

e ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N. 13/2025 R.G. C.A.F. instaurato con reclamo dal Gen. Antonino Troia in data 24 luglio 2025 al quale è stato riunito il procedimento N. 14/2025 R.G. C.A.F. promosso dal Procuratore Federale UITA Avv. Fabio Pennisi in data 31 luglio 2025, avverso la decisione del Tribunale Federale UITA del 19 giugno 2025, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al N. R.G.T.F. n. 14/2025, con la quale il tesserato Gen. Antonino Troia veniva dichiarato colpevole dell'addebito disciplinare contestatogli e condannato alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi cinque.

FATTO

-Con atto di deferimento del 16.05.2025 la Procura Federale UITA in persona del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi deferiva il tesserato Gen. Antonino Troia avanti al Tribunale Federale



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



per avere lo stesso, con ripetuti esposti, comunicazioni ed intimazioni (segnatamente le comunicazioni scritte datate 24/12/2024, 03/01/2025, 30/01/2025 e 10/02/2025), abusato del sistema Giustizia Sportiva in sede disciplinare imputando all'ex Presidente Federale Avv. Costantino Vespasiano condotte penalmente rilevanti, utilizzando toni intimidatori e diffamatori per finalità del tutto estranee ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, intimando indebitamente alla Procura Federale di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, indirizzando tali comunicazioni anche a soggetti esterni al sistema della Giustizia Sportiva (Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, Presidente del CONI e Comitato Regionale UITTS Sicilia), ledendo la reputazione personale ed istituzionale dell'allora Presidente della UITTS Avv. Costantino Vespasiano, violando il dovere di riservatezza sul procedimento in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali fossero formalizzati e pubblicizzati, comunicando la presentazione degli esposti e delle relative contestazioni in occasione dell'assemblea del Comitato Regionale Sicilia in data 30/01/2025, pretendendo indebitamente la conferma dell'avvenuta iscrizione del procedimento e dell'informativa alla Procura della Repubblica evidentemente per finalità estranee a quelle di giustizia e verosimilmente per motivi elettorali, contestualmente comunicando al Ministro della Difesa, al Ministro dell'Interno, al Presidente e procura Federale del CONI l'asserito mancato invio di alcuna notizia «*su quanto richiesto (e dovuto)*», ledendo anche la reputazione dell'Ufficio della Procura Federale; il tutto in palese e grave violazione dell'art. 59 dello Statuto UITTS, degli artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 lett. a) e f) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITTS, con le aggravanti di cui all'art. 10 co 1 lett. a), d), f), h) ed i) del medesimo Regolamento e chiedendo, previo accertamento delle contestazioni al medesimo ascritte e previa applicazione delle aggravanti contestate, ai sensi dell'art. 7 co. 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva, l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per 18 mesi.

-Con decisione pronunciata in data 19 giugno 2025 (R.G.T.F. n. 14/2025) il Tribunale Federale UITTS, all'esito dell'istruttoria, condannava il tesserato Gen. Antonino Troia alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi cinque.

-Avverso la suddetta decisione, pubblicata in data 16 luglio 2025, proponevano reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello UITTS rispettivamente il Gen. Antonino Troia, col patrocinio degli Avv.ti



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Claudio Alongi e Bartolo Studiale, con atto inviato con pec il 24.07.2025 acquisita al prot. UITS con n. 6709 del 25.07.2025 (R.G. C.A.F. n. 13/2025) nonché il Procuratore Federale UITS Avv. Fabio Pennisi con atto inviato con pec il 31.07.2025 acquisita al prot. UITS con n. 6846 del 01.08.2025 (R.G. C.A.F. n. 14/2025).

-Il Gen. Antonino Troia, col patrocinio degli Avv.ti Claudio Alongi e Bartolo Studiale, chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata con proscioglimento dagli illeciti disciplinari ascrittigli.

Nello specifico il reclamante Gen. Antonino Troia si affidava a due motivi di reclamo e precisamente:

1) Illegittimità del provvedimento reclamato laddove non ha ritenuto l'infondatezza della contestazione disciplinare e l'insussistenza delle condotte addebitate nonché per erronea rappresentazione e travisamento dei fatti, palese contraddittorietà ed erronea applicazione delle norme statutarie;

2) Illegittimità della decisione reclamata per non avere ritenuto l'insussistenza dell'elemento psicologico – legittimo esercizio del diritto di critica ex art. 21 Cost. e art. 51 c.p..

-Il Procuratore Federale UITS Avv. Fabio Pennisi impugnava la decisione del Tribunale Federale contestando precisamente il difetto di motivazione e l'irragionevolezza e contraddittorietà della sanzione irrogata in violazione degli artt. 7, 8 e 11 R.G.S.

-Con provvedimento del 4 agosto 2025 il Presidente della Corte Federale d'Appello, Vista la Delibera di Consiglio Direttivo UITS n. 48 del 26 luglio 2022 di nomina dei componenti gli Organi di Giustizia UITS; Visto l'art. 35 del Regolamento di Giustizia UITS, fissava – sia per l'esame del reclamo proposto dal Gen. Antonino Troia (R.G. C.A.F. n. 13/2025) che per l'esame del reclamo proposto dal Procuratore Federale UITS Avv. Fabio Pennisi (R.G. C.A.F. n. 14/2025) - l'udienza del 18 settembre 2025 ore 16:00 da svolgersi tramite riunione "on line" con collegamento da remoto oppure in presenza presso la saletta riunioni della UITS in Roma al Viale Tiziano n. 70 – secondo piano, assegnando, rispettivamente per ciascun procedimento, ai reclamanti ed alle parti interessate, termine per il deposito telematico di eventuali memorie entro tre giorni antecedenti alla data di udienza.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



-Si costituiva in giudizio nel proc. R.G. C.A.F. n. 13/2025 la Procura Federale in persona del Procuratore Avv. Fabio Pennisi il quale, con memoria difensiva depositata in data 15.09.2025, chiedeva il rigetto del reclamo proposto dal tesserato Antonino Troia perchè palesemente infondato in fatto ed in diritto ed insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto di reclamo depositato;

-All'udienza del 15 settembre 2025 il Collegio procedeva alla trattazione separata dei procedimenti R.G. C.A.F. n. 13/2025 e R.G. C.A.F. n. 14/2025.

Veniva inizialmente trattato il procedimento R.G. C.A.F. n. 13/2025.

Il Collegio dava atto della trattazione della causa in modalità mista con partecipazione in presenza del Presidente del Collegio Avv. Bernardo De Stasio e del Componente Relatore Avv. Ersilia Trotta nonché – collegato da remoto – del Componente Avv. Michele Girardi; risultavano, altresì collegati da remoto su piattaforma TEAMS gli Avv.ti Claudio Alongi e Bartolo Studiale per il Sig. Troia, invece presente di persona nonché, parimenti collegato da remoto, il Sostituto Procuratore Federale UITA Avv. Federico Tosi in sostituzione del Procuratore Federale UITA Avv. Fabio Pennisi.

La Corte, preso atto della presenza delle parti, visti gli scritti difensivi e la pendenza di altro procedimento recante R.G. C.A.F. n. 14/2025 configurante profili di connessione soggettiva e oggettiva col procedimento R.G. C.A.F. n. 13/2025 si riservava di decidere in Camera di Consiglio.

-Veniva successivamente trattato il procedimento R.G. C.A.F. n. 14/2025.

Il Collegio dava atto della trattazione della causa in modalità mista con partecipazione in presenza del Presidente Avv. Bernardo De Stasio e del Componente Relatore Avv. Ersilia Trotta nonché – collegato da remoto – del Componente Avv. Michele Girardi, risultavano, altresì collegati da remoto su piattaforma TEAMS gli Avv.ti Claudio Alongi e Bartolo Studiale per il Sig. Troia, invece presente di persona nonché, parimenti collegato da remoto, il Sostituto Procuratore Federale UITA Avv. Federico Tosi in sostituzione del Procuratore Federale UITA Avv. Fabio Pennisi.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



La Corte preso atto della presenza delle parti, visti gli scritti difensivi e la pendenza di altro procedimento recante R.G. C.A.F. n. 13/2025 recante profili di connessione soggettiva e oggettiva con procedimento R.G. C.A.F. n. 14/2025 si riservava di decidere in Camera di Consiglio.

-All'esito della Camera di Consiglio il Collegio deliberava la riunione del procedimento R.G. C.A.F. n. 14/2025 al procedimento R.G. C.A.F. n. 13/2025 disponendone la prosecuzione della trattazione congiunta.

-Il Collegio riammetteva le parti alla trattazione congiunta dei procedimenti riuniti R.G. C.A.F. n. 13/2025 e R.G. C.A.F. n. 14/2025.

Prendevano la parola i procuratori del Sig. Troia i quali si riportavano integralmente agli scritti difensivi di cui in atti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Impugnavano quanto ex adverso dedotto dalla Procura Federale ivi compreso il reclamo interposto. Attesa la presenza di persona del Gen. Troia presso la sede Federale UITA e la sua richiesta di ascolto diretto, lo stesso veniva ammesso al rilascio di brevi considerazioni.

Il Gen. Troia preliminarmente precisava di essersi sempre attenuto alle norme della UITA e di essere sempre stato rispettoso di tali norme. Esprimeva tutto il suo disagio per essere oggetto dei procedimenti disciplinari in corso confermando piena fiducia nella giustizia e negli Organi della federazione all'uopo competenti, avendone avuto già dimostrazione.

Precisava altresì di non essersi candidato né di aver mai pensato di farlo alla carica di Presidente e/o di Consigliere nazionale della Federazione. Aggiungeva altresì di aver svolto il ruolo di formatore facente funzioni su incarico della UITA all'epoca del commissariamento della Sezione TSN di Palermo e con questa funzione aver svolto tre corsi. Una volta insediatosi il Presidente del comitato regionale Sicilia lo stesso proponeva alla UITA di assegnargli la qualifica di formatore senza che vi fosse sua esplicita richiesta in tal senso.

Si rimetteva, poi, alle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi redatti dai propri procuratori costituiti.



Prendeva la parola il Sostituto Procuratore Avv. Tosi il quale si riportava agli scritti difensivi della Procura Federale insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e del reclamo presentato dalla Procura Federale con conseguenziale rigetto del reclamo proposto dal Gen. Troia.

A questo punto il Collegio, esaminati gli scritti difensivi in atti, preso nota delle dichiarazioni rese dalle parti, ritenendo il procedimento maturo per la decisione rinviava al 15 ottobre 2025, ore 16.00, concedendo alle parti termine per note conclusionali entro il 10 ottobre 2025, ore 12.00.

-Depositava note conclusionali soltanto la difesa del Gen. Troia la quale nel ribadire le censure, ragioni, motivi e domande formulate con l'atto di reclamo, pedissequamente confermate, contestava integralmente il contenuto della memoria difensiva depositata dal Procuratore Federale in data 15.09.2025 in quanto priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto insistendo nell'accoglimento del proprio reclamo proposto e nel rigetto di quello avanzato dalla Procura Federale UITA.

-All'udienza del 15.10.2025 il Presidente del Collegio invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni riservando, all'esito, la decisione.

MOTIVI

-Col gravame proposto il Gen. Troia contesta la distonica e palese contraddittorietà della pronuncia reclamata.

Lo stesso, infatti, asserisce che il Tribunale Federale nel riconoscere il diritto/dovere di ogni tesserato di comunicare/denunciare agli organi federali situazioni potenzialmente illecite o, comunque, a rilevanza disciplinare, avrebbe dovuto prosciogliere da ogni accusa l'incolpato Gen. Troia dovendo ricondurre le plurime segnalazioni ed esposti dallo stesso inviate alla Procura Federale, nell'alveo del legittimo esercizio delle *“prerogative ed attribuzioni derivantegli dal ruolo ricoperto di Presidente della Sezione TSN di Palermo, nel rigoroso e puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, senza mai declinare verso una deriva calunniatoria e diffamatoria nei confronti del Presidente Vespasiano.”* A sostegno di tale assunto il reclamante precisava che le proprie condotte rientrerebbero pienamente nei paradigmi normativi e giurisprudenziali del diritto di critica di cui agli artt. 21 Cost., art. 10 C.E.D.U. art. 11 C.D.F.U.E precisando *“che le inevitabili*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



comunicazioni inviate nel tempo ai Ministeri vigilanti non celavano alcuna volontà intimidatrice nei confronti dell'avv. Pennisi, nella qualità di Procuratore federale, né tantomeno lo strumento con cui minare la reputazione del Presidente Vespasiano, bensì costituivano gli unici strumenti istituzionali per la efficace tutela della U.I.T.S. e dei suoi tesserati, stante l'ingiustificata inerzia dei predetti di fronte alle indefesse denunce formulate dal Presidente della Sezione TSN di Palermo”.

-Ad avviso della Corte i motivi di gravame sono infondati e meritano di essere rigettati.

Come coerentemente dedotto dal Tribunale Federale nella parte motivata, i comportamenti assunti dal Gen. Troia rivestono i connotati dell'illecito disciplinare ascrittogli dovendosi ravvisare nelle sue ripetute segnalazioni/diffide un abuso del sistema della Giustizia Sportiva in sede disciplinare, uno specifico comportamento lesivo della reputazione, del prestigio e della onorabilità di persone ed Organi della UITTS nonché la violazione del dovere di riservatezza su procedimenti in corso; il tutto in violazione dei doveri di lealtà e correttezza imposti dalle norme di comportamento del R.G.S. (artt. 1 e 3 del R.G.S.).

Il Tribunale Federale, infatti, nel postulare il diritto/dovere del tesserato di comunicare/denunciare agli organi federali condotte “a possibile rilevanza disciplinare” individua lo speculare dovere degli organi federali ad effettuare le opportune verifiche.

Partendo da tale assunto il Tribunale Federale ha accertato la tempestiva e puntuale attività di verifica, da parte della Procura Federale, delle condotte denunciate dal Gen. Troia dando contezza – attraverso la documentazione acquisita agli atti del procedimento – della avvenuta attività di indagine e della conseguenziale archiviazione dei procedimenti disciplinari connessi.

Di fronte, quindi, all'accurato rispetto dei doveri di indagine da parte della Procura Federale investita dalle segnalazioni ripetute del Gen. Troia non può non ravvisarsi – nei reiterati comportamenti speculativi e diffamatori del reclamante – una condotta configurante illecito disciplinare.

Nello specifico non può sottacersi come il tono ed i contenuti degli specifici esposti/denunce inviati dal Gen. Troia alla procura Federale celino un evidente intento persecutorio e diffamatorio nei confronti dell'allora Presidente Nazionale Avv. Vespasiano.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Si legge nell'esposto del 24 dicembre 2024 inviato alla Procura Federale dal Gen. Troia, la richiesta di avviare un Procedimento Disciplinare con conseguente radiazione (ai sensi dell'Art. 30 comma 1, 2 e 5 del Regolamento di Giustizia UITA) a carico dell'allora Presidente Nazionale Avv. Costantino Vespasiano per omissione/rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p. in relazione alle ipotesi di reato 348 e 495 del c.p.) in relazione a specifiche segnalazioni sistematicamente disattese ed ignorate dallo stesso Presidente Avv. Vespasiano. Il richiamo operato dal Gen. Troia riguardava specificamente le segnalazioni inviate:

-in data 19 aprile 2021 (prot. n. 178) con la quale richiedeva il commissariamento della Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico *“per evidenti violazioni delle Norme Statutarie (art. 33 incompatibilità per Conflitto Permanente d'Interesse di natura economica e art. 34 ineleggibilità per aver tratto la propria fonte di reddito da una attività commerciale collegata alla attività della Sezione) alla quale il Sig. Presidente Nazionale UITA riteneva indebitamente (venendo meno ai suoi doveri) di non dar alcun seguito.”*;

-in data 13 aprile 2022 con la quale sollecitava interventi urgenti rappresentando che *“nonostante le gravi violazioni, anche documentalmente provate, non si è riscontrato nessun intervento da parte del Sig. Presidente Nazionale il quale avrebbe dovuto, all'esito delle verifiche, dichiarare la “Decadenza” (art. 33 comma 1) del Consiglio Direttivo e commissariare la stessa Sezione.”*

-in data 23 maggio 2022 con la quale, nel richiamare le note inviate il 26 settembre 2021 ed il 19 aprile 2022, reiterava le sue doglianze in merito all'asserita situazione di grave illegittimità in cui versava la Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico accusando il Presidente Nazionale Vespasiano di inerzia perchè *“senza avviare la procedura di “Decadenza” obbligatoria prevista dallo Statuto, continuava imperterrito nella propria grave omissione lasciando che la Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico continuasse nella propria grave condizione di illegittimità, peraltro già nota alle altre Sezioni TSN della Regione Sicilia”*;

-in data 8 novembre 2022, 14 giugno 2024 e 22 luglio 2024 con le quali riproponeva la richiesta di commissariamento della Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico per *“ragioni di*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



incompatibilità” relative alla posizione del Presidente sezionale stigmatizzando ancora una volta il comportamento omissivo del Presidente Nazionale Vespasiano.

Con successivo esposto presentato alla Procura Federale in data 03 gennaio 2025 – a soli 10 giorni da quello presentato il 24.12.2024 - il Gen. Troia, nel rinnovare la proposta di deferimento disciplinare con radiazione del Presidente Nazionale UITTS Costantino Vespasiano per violazione degli artt. 348 e 495 c.p., sollevava contestazioni anche in ordine all'omesso avviamento dell'iter per la modifica dell'art 2 dell'Ordinamento per la formazione per gli Istruttori Istituzionali edizione 2022, poiché palesemente “illegittimo” nella sua formulazione”. All'uopo richiamava le note del 29/02/2024, 29/03/2024 e 11/05/2024 chiedendo di essere audito con urgenza in merito alle ipotesi di reato dallo stesso ventilate, cristallizzando la condotta “a suo avviso” illecita posta in essere dai Presidenti delle Sezioni TSN di Caserta, signor Tommaso Tartaglione, e di Lucera, signor Michele Favilla responsabili di gravi negligenze ed imperizie nella condotta del corso oltre che sprovvisti dei doverosi requisiti per esercitare la funzione di Istruttori di Tiro.

Come documentalmente provato in atti, l'ex Presidente Vespasiano, a seguito dei richiamati esposti, aveva immediatamente coinvolto la Commissione Formazione Quadri Istituzionali ed informato, per il tramite del Vice Presidente Federale Marco Billi, il Gen. Troia delle risultanze dei controlli.

Nei successivi esposti del 30 gennaio 2025 e del 10 febbraio 2025 il reclamante Gen. Antonino Troia indirizzava alla Procura Federale ulteriori proposte di deferimento a carico del Presidente Nazionale UITTS Vespasiano e del Presidente del Comitato Regionale Marche Armani prospettando la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per “*utilizzo illegittimo delle Reti di comunicazioni UITTS*” in conseguenza dell'autorizzazione concessa dal Presidente Vespasiano alla pubblicazione sul sito internet dell'Unione Italiana Tiro a Segno, di un intervento pubblico nel corso del quale l'Armani si sarebbe espresso a sostegno della candidatura dell'avv. Vespasiano per le elezioni del rinnovo delle cariche federali.

Tutte le predette comunicazioni venivano inviate dal reclamante anche al Ministero della Difesa, al Ministero dell'Interno, al Presidente ed alla Procura Federale CONI in palese violazione dell'art. 1 co. 2 del R.G.S.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Come correttamente argomentato dal Tribunale Federale, pur in presenza di una efficiente ed effettiva attività di controllo e verifica da parte dell'ex Presidente Vespasiano in ordine alle istanze di commissariamento della Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico (esposto del 19.04.2021) e della Sezione TSN di Agrigento (esposto del 14.06.2024) debitamente attenzionate agli organi di controllo federali, il Gen. Troia non ha desistito dal proprio intento diffamatorio e persecutorio continuando a stigmatizzare anche nell'esposto del 24 dicembre 2024 il comportamento omissivo ed inerte dell'ex Presidente nazionale Vespasiano, seppure consapevole che i relativi procedimenti iscritti a seguito della sua segnalazione, era stato archiviati (nello specifico: procedimento disciplinare N. 01/2021 iscritto relativamente ai fatti contestati alla Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico; N. 04/2025 iscritto a seguito della proposta di deferimento per la sanzione della radiazione del Presidente Vespasiano; N. 05/2025 iscritto a seguito di proposta di commissariamento e di deferimento alla Procura federale relative al Presidente e al Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Agrigento).

Per quanto attiene alla vicenda "Istruttori di Tiro", come già specificato, il Gen. Troia era consapevole che la vicenda era stata valutata dalla Commissione Formazione Quadri Istituzionali che ne aveva escluso la illegittimità denunciata.

L'insieme delle condotte poste in essere dal Gen. Troia ai danni dell'allora Presidente nazionale Vespasiano configurano illecito disciplinare per manifesta violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza scaturenti dal Regolamento di Giustizia Sportiva (artt. 1 e 3 R.G.S. UITA) nonché per violazione dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, avendo l'incolpato posto in essere comportamenti idonei a ledere la reputazione, l'immagine o la dignità personale degli organismi dell'ordinamento sportivo e dell'art. 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver violato il dovere di riservatezza rispetto a procedimenti disciplinari in corso.

Deve, pertanto, rigettarsi il reclamo proposto dal Gen. Troia dovendosi confermare la sentenza di Prime Cure relativamente alla configurabilità dell'illecito disciplinare.

-Passando al vaglio del reclamo proposto dalla Procura Federale UITA è dato rilevare che il reclamante incentra il proprio gravame unicamente sulla quantificazione della sanzione comminata



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



dal Tribunale Federale al Gen. Troia contestando, nello specifico, il difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà della sanzione irrogata nonché violazione degli artt. 7, 8 e 11 del R.G.S.

Al riguardo la Procura Federale argomenta che il Tribunale Federale, nell'accogliere il quadro accusatorio prospettato nel capo di incolpazione, avrebbe errato nella quantificazione della sanzione comminata operato in modo sbrigativo, in palese violazione degli artt. 7, 8 e 11 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Nello specifico la Procura Federale chiarisce che “L’art. 7, dai commi 4 a 7, distingue le sanzioni (base) irrogabili a seconda della gravità delle infrazioni.” Dovendosi escludere con certezza, nel caso di specie, l’ipotesi contemplata al comma 4 che prevede “la sospensione fino ad un mese per le infrazioni e per atti di indisciplina lievi”, devono ritenersi integrate alternativamente una delle due fattispecie contemplate rispettivamente al comma 5 ed al comma 6 del medesimo art. 7 R.G.S.

La Procura Federale, richiamando espressamente l’art. 8 del R.G.S. che, nella determinazione della sanzione, impone agli Organi di Giustizia di “*tenere conto delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti, la loro risonanza, la loro gravità, le responsabilità di cui è investito l’autore e in genere tutte le circostanze che siano idonee a proporzionare la sanzione all’infrazione*” ritiene ricorrenti nel caso di specie “*le aggravanti previste dall’art. 10 co. 1 lett. a (aver commesso l’infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprio del colpevole), lett. d (aver agito per motivi abietti), lett. f (aver commesso il fatto a mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli Organi dell’UIITS); lett. h (avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa, quantomeno per la procrastinazione della condotta); lett. i (avere commesso l’infrazione per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio, chiaramente in sede elettorale essendosi i fatti verificatisi in prossimità dell’assemblea elettiva)*”. Richiamando l’art. 11 RGS secondo cui l’aumento deve essere compreso fino ad 1/3 (in caso di una sola circostanza) fino al massimo del triplo nel caso del concorso di più circostanze aggravanti, la Procura Federale ritiene che il Tribunale Federale avrebbe dovuto comminare la sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per la durata di mesi 18 base, come richiesta, così determinata: sanzione base di 1 anno (sanzione media nel caso di atti di indisciplina non lieve) aumentata della metà, per la concorrenza di più circostanze aggravanti.

-Il motivo è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. La Procura Federale argomenta correttamente laddove ritiene che per le condotte ascritte al Gen. Troia vada configurata la sanzione base di 1 anno quale sanzione media in caso di atti di indisciplina non lievi (ex art. 7 comma 5 RGS).



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Non può trovare, invece, accoglimento la successiva previsione dell'aumento della metà della sanzione base per la concorrenza delle circostanze aggravanti prospettate atteso che la norma contenuta nell'art. 11 RGS prevede testualmente "Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto". Ebbene nel caso di specie si ritiene rispettoso del criterio della proporzionalità tra violazione contestata e sanzione concretamente applicata l'irrogazione della sanzione base di 1 anno di sospensione aumentata di 1/3 per complessivi mesi 16 di sospensione da ogni attività sociale e sportiva.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale rigetta il reclamo proposto dal Gen. Antonino Troia ed in parziale accoglimento del reclamo proposta dalla Procura Federale UITA dichiara il Gen. TROIA Antonino responsabile degli illeciti disciplinari ascrittigli e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, lo condanna alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 16 .

Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione ai reclamanti ed al Tribunale Federale UITA, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 15 ottobre 2025

Il Presidente

Avv. Bernardo DE STASIO

Componente effettivo

Avv. Michele GIRARDI

Componente relatore estensore

Avv. Ersilia TROTTA